

**È legittima la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria notificata da un ufficio postale fuori dalla circoscrizione di appartenenza.  
Cassazione sentenza n. 13261 del 26 luglio 2012**

Di Girolamo Simonato \*



Prendendo spunto dalla sentenza in oggetto, la quale sostiene che non si dà nessun limite di competenza territoriale alla Polizia municipale per procedere alle notifiche, pertanto, sono valide anche nel caso in cui si utilizza un ufficio postale al di fuori della propria circoscrizione di appartenenza.

Ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13261 del 26 luglio 2012, con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un utente che pretendeva la nullità della notificazione del verbale di contestazione per una violazione alle norme stradali, sostenendo il fatto che l'ufficio di polizia municipale si fosse servito di un ufficio postale al di fuori della propria circoscrizione di appartenenza.

In tema di infrazioni al codice della strada, avvisano i giudici, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell'articolo 201, comma 3, C.d.S. *"alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale"*, non si applicano le prescrizioni previste dagli articoli 106 e 107 del D.P.R. 1229/1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli **uffici giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali** che, volta per volta, la legge autorizza a eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall'ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica.

Quanto all'individuazione dell'ufficiale giudiziario, in concreto competente alla notifica dell'atto, gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 indicano il criterio concorrente del mandamento in cui deve essere consegnato l'atto e della sede dell'ufficio giudiziario cui appartiene la competenza in relazione all'atto stesso.

Nella prima ipotesi lo stesso deve avvalersi del servizio postale ove la notifica debba eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, e salvo che l'istante non richieda la **notifica di persona**;

nella seconda invece la sua competenza non incontra limitazioni territoriali, e le notifiche possono sempre avvenire a mezzo del **servizio postale**.

La notificazione è, com'è noto, uno strumento funzionale a indurre la **conoscenza di atti giuridici in forma ufficiale**.

Mezzo al fine se ne rivela perciò la loro **trasmissione** in copia conforme, in ciò la notificazione differenziandosi dalla **comunicazione**, prevista dall'art. 136 c.p.c. :” *Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.*

*Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*

*Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica”, che è invece la trasmissione della **notizia** relativa a un **evento** processuale, ancorché questo possa riguardare proprio la formazione di un atto o provvedimento.*

Ulteriore differenza è riscontrabile nel regime della **competenza**, essendo la **notificazione** atto dell'ufficiale giudiziario, dettata dall'art. 137 c.p.c. :” **Notificazioni** *Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.*

*L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.*

*Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.*

*Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.*

*Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136”.*

La notifica alle persone fisiche è regolata dal Codice di rito *in primis* attraverso il *modus exequendi* che più di ogni altro è considerato in grado di garantire che **l'atto giunga direttamente a conoscenza del suo destinatario**: la consegna in mani proprie, regolata dall'art. 138 c.p.c.” **Notificazione in mani proprie** *L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.*

*Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”.*

Quindi, l'attività degli appartenenti al corpo di polizia municipale non è soggetta ai limiti di competenza territoriale e, circa la rilevanza degli 'aspetti materiali' del processo di notificazione, il ricorso non coglie nel segno, trattandosi di decisioni non pertinenti rispetto alla questione in esame, giacché la prima ha riguardo al potere di accertamento delle

violazioni attribuito alla polizia municipale, e non all'attività di notifica a mezzo posta dei verbali di accertamento, mentre la seconda attiene a elemento essenziale del procedimento di notificazione, come quello della data di consegna nella copia dell'atto notificato ex art. 148 c.p.c. **“Relazione di notificazione** L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”, e non già ad attività meramente materiali come quelle di predisposizione della relata di notifica, della stampa, dell'imbustamento e della spedizione del plico.

Inoltre il successivo art. 139 c.p.c. afferma:” **Art. 149. (1) (Notificazione a mezzo del servizio postale)**

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. (2)

(1) La Corte Costituzionale con Sentenza 26.11.2002 n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

(2) Comma aggiunto dalla Legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Gli ultimi anni hanno visto la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità intervenire in maniera massiccia sulla regolamentazione positiva del sistema delle notificazioni, sotto l'egida del rispetto del diritto di difesa, giustamente riconosciuta dalla legge e del diritto alla riservatezza.

A conclusione di questo excursus, a titolo esemplificativo, riporto alcune sentenze sulla materia.

#### **Corte di Cassazione Civile, sezione II, Sentenza 10.05.2012 n. 7177**

E' legittima la predisposizione del verbale da parte di un privato ed il successivo inoltro da parte dello stesso al servizio postale, nel caso in cui l'agente abbia provveduto ad effettuare i relativi controlli, dovendosi le attività esternalizzate ritenere mera attività materiale.

#### **Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 21.02.2012 n.2486**

La mancata notifica della multa blocca Equitalia in sede di esecuzione. Con la sentenza 2486 la Corte di cassazione ricorda che l'opposizione alla cartella esattoriale blocca la strada alla riscossione coatta delle somme dovute per la violazione del Codice della strada, in caso di mancata notifica del verbale.

#### **Cassazione civile, Sezione II civile, Sentenza 02.09.2011 n. 18049**

La validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.

#### **Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 10.05.2011, n. 10326**

Legittima la notificazione del verbale inviata per mezzo di un ufficio postale che opera fuori dal mandamento del comune di appartenenza dell'agente che ha accertato la violazione al Codice della Strada

#### **Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 13.09.2010, n. 19417**

È nulla la notificazione effettuata a mani del portiere dello stabile quando manca nella relata l'attestazione del mancato reperimento delle persone privilegiate per ricevere la notifica dall'art. 139.

**Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 18.06.2010, n. 14699**

L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; peraltro, tale notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale) nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 del codice di rito.

**Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27.04.2010, n. 9962**

Un deciso passo in avanti verso la semplificazione delle formalità in tema di notifica degli atti giudiziari. Sono, infatti, ritenute valide quelle fatte dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, anche nel caso in cui abbia firmato in modo illeggibile. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili, con la sentenza 27 aprile 2010, n. 9962.

**Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 31.03.2010, n. 7809.**

In applicazione dei principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, non appare più sufficiente, ai fini della validità della notifica ex art. 140, la prova della spedizione della raccomandata.

In assenza dell'ulteriore prova della ricezione della medesima da parte del destinatario la notifica è nulla, e va pertanto cassata sia la sentenza resa in primo grado che in grado d'appello.

**Corte di Cassazione Civile, Sezione II Sentenza 23.12.2009 n. 27177**

Circolazione stradale, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, termini per la notifica del verbale.

Il termine di notifica della violazione non contestata immediatamente, può essere superato solo qualora l'intestazione del veicolo, o altri dati identificativi, siano stati inseriti nei pubblici registri o nell'Archivio Nazionale in data successiva a quella della violazione. In tal caso il termine decorre da tale nuova data, o comunque da quella in cui la pubblica amministrazione è stata posta in grado di provvedere all'identificazione.

**Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 20.01.2009, n. 1247**

La notifica dell'atto d'appello in luogo diverso da quello prescritto, nella specie residenza personale anziché domicilio eletto, determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, con conseguente sanatoria del vizio in caso di costituzione della parte, ex art. 156 c.p.c..

\* Comandante P L Montagnana